

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 135 del 2 luglio 2019

**“DISCIPLINA REGIONALE PER L'ACCESSO DEI CANI ALLE SPIAGGE”**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

L'articolo 1 descrive le finalità della legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**  
*(Spiagge libere)*

La disposizione regola l'accesso dei cani sulle spiagge libere del litorale regionale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
*(Spiagge dog-friendly)*

L'articolo 3 regola le modalità di accesso dei cani sulle spiagge “dog-friendly” del litorale regionale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**  
*(Sorveglianza nelle spiagge dog-friendly)*

La disposizione disciplina le modalità di sorveglianza dei cani che accedono alle spiagge dog friendly.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

*(Iniziative comunali per le spiagge dog-friendly)*

La disposizione attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere, nel rispetto del Piano regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere e dei piani particolareggiati di spiaggia, appositi tratti di arenile da destinare in concessione ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste al fine di ospitarvi i cani accompagnati

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**

*(Logo)*

La disposizione in esame attribuisce alla Giunta regionale l'onere di individuare un logo per le "spiagge dog friendly"

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**

*(Pubblicizzazione dei servizi e delle modalità di accoglienza)*

La disposizione disciplina le modalità per favorire la pubblicizzazione dei tratti di arenile ove è consentito l'accesso ai cani.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**

*(Attività di vigilanza e regime sanzionatorio)*

La disposizione stabilisce un regime sanzionatorio per chi viola le prescrizioni dettate dalla legge medesima che sono irrogate nel rispetto della disciplina regionale vigente (l.r. 10 agosto 1998, 33: Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 9**  
*(Invarianza finanziaria)*

La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 10**  
*(Disposizioni transitorie)*

La disposizione in esame detta il regime transitorio.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.